*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 145° — Numero 81**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 6 aprile 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



## SOMMARIO

**Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca**



**Ministero delle attività produttive**



## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Agenzia delle entrate**



**Agenzia del territorio**



**Comitato interministeriale per la programmazione economica**



**Garante per la protezione dei dati personali**



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Ministero della salute:**

**RETTIFICHE**

*ERRATA-CORRIGE*



SUPPLEMENTO ORDINARIO N. **59**

**A.R.A.N. - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

**Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003.**

**04A02040**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI ITALIANI NEL MONDO

DECRETO 19 gennaio 2004.

**Organizzazione del Dipartimento per gli italiani nel mondo.**

IL MINISTRO PER GLI ITALIANI NEL MONDO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri con particolare riguardo agli articoli 4 e 7;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che prevede, tra l'altro, la istituzione presso le strutture di vertice di apposite unità organizzative per l'attuazione del controllo di gestione e la valutazione dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, in materia di ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 257, recante modifiche all'art. 10, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente gli italiani nel mondo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 2003, recante «Istituzione e organizzazione interna del Dipartimento per gli italiani nel mondo, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001, con il quale l'on. Mirko Tremaglia è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2001, che conferisce all'on. Mirko Tremaglia l'incarico di Ministro per gli italiani nel mondo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di italiani nel mondo al Ministro senza portafoglio on. Mirko Tremaglia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuta la necessità di definire l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento per gli italiani nel mondo;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative il giorno 3 novembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

*Dipartimento per gli italiani nel mondo*

1. Il Dipartimento per gli italiani nel mondo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato Dipartimento, è organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 2.

*Funzioni*

1. Il Dipartimento è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale per il coordinamento dell'azione governativa nelle seguenti materie:

*a)* alla promozione culturale e all'informazione delle comunità italiane all'estero al fine di mantenere il legame con il Paese di origine;

*b)* alla promozione e alla tutela dei diritti politici e civili degli Italiani residenti all'estero;

*c)* all'intervento coordinato dello Stato e delle regioni a favore delle comunità italiane all'estero, nonché alle provvidenze per gli italiani che rimpatriano;

*d)* alle politiche generali concernenti le comunità italiane all'estero, con particolare riferimento alla valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero, ai fini dello sviluppo del loro legame con la madrepatria.

2. Il Dipartimento fornisce al Ministro per gli italiani nel mondo, se nominato, il supporto per lo svolgimento dei compiti a lui delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Il Dipartimento provvede, inoltre, agli affari generali e agli affari relativi al personale, alla cura dei beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento e ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione attribuita o delegata al Ministro per gli italiani nel mondo.

4. Il Dipartimento provvede, altresì, alle relazioni con il pubblico ed a tutte le richieste di informazioni relative alle materie di competenza del Ministro per gli italiani nel mondo.

Art. 3.

*Ministro per gli italiani nel mondo*

1. Il Ministro per gli italiani nel mondo, di seguito denominato Ministro, è l'organo di governo del Dipartimento.

2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. Il Ministro, nei limiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999, può avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati in conformità della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi e commissioni, comitati e gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.

5. Il Ministro, nelle materie di propria competenza, provvede a costituire commissioni e gruppi di lavoro anche in relazione a specifici obiettivi previamente indicati.

Art. 4.

*Capo del Dipartimento*

1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro; coordina l'attività degli uffici di livello dirigenziale generale e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro.

2. Il capo del Dipartimento si avvale di un proprio ufficio di segreteria.

3. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento opera il servizio I - Servizio per gli affari generali e per il personale, che provvede alla gestione degli affari generali e giuridico-amministrativi del Dipartimento, sovrintende alla gestione del personale, cura la gestione degli affari finanziari e, più in generale, del bilancio e dei relativi adempimenti contabili di competenza del Dipartimento, nonché l'attività contrattuale concernente le risorse finanziarie attribuite con direttiva del Ministro, coordina e dirige la gestione degli affari legali e del contenzioso del Dipartimento, sovrintende all'archivio generale ed alla biblioteca del Dipartimento.

4. Il capo del Dipartimento cura i rapporti con il segretario generale e con i Dipartimenti e gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretario generale.

5. La graduazione delle funzioni dirigenziali verrà disciplinata con atto del Ministro.

6. Il Ministro, su proposta del capo del Dipartimento, può conferire l'incarico di vice capo del Dipartimento al responsabile di uno degli uffici del Dipartimento stesso. In mancanza di tale attribuzione, le funzioni vicarie per i casi di assenza o impedimento del capo del Dipartimento sono svolte dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica in servizio presso il Dipartimento. In assenza del dirigente preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, la direzione dell'ufficio è temporaneamente assunta dal capo del Dipartimento, salvo che, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri venga attribuita la reggenza ad altro dirigente.

Art. 5.

*Organizzazione del Dipartimento*

1. Il Dipartimento si articola in quattro uffici, cui sono preposti coordinatori con l'incarico di funzioni di livello dirigenziale generale, e nove servizi, cui sono preposti coordinatori con l'incarico di funzioni di livello dirigenziale.

2. Gli incarichi dei coordinatori degli uffici e dei servizi del Dipartimento sono conferiti in conformità al disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:

I) Ufficio per la promozione culturale e per l'informazione delle comunità italiane all'estero;

II) Ufficio per la promozione e per la tutela dei diritti politici e civili degli italiani residenti all'estero;

III) Ufficio per l'intervento coordinato dello Stato e delle regioni a favore delle comunità italiane all'estero;

IV) Ufficio delle politiche generali concernenti le comunità italiane all'estero, con particolare riferimento alla valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani.

Ciascun ufficio con le sue articolazioni in servizi e unità operative, secondo la competenza attribuita, svolge compiti di studio e predisposizione di approfondimenti tematici, monitoraggio, gestione degli atti di sindacato ispettivo.

4. L'ufficio I - Ufficio per la promozione culturale e per l'informazione delle comunità italiane all'estero si articola nei seguenti servizi:

servizio II - Servizio per la promozione culturale: provvede alla diffusione della cultura e dell'immagine del nostro Paese presso le comunità italiane all'estero. Si occupa altresì delle ricadute in Italia delle manifestazioni culturali provenienti dai connazionali residenti all'estero;

servizio III - Servizio per l'aggiornamento e l'informazione delle comunità italiane all'estero: provvede a promuovere e coordinare l'azione dei media italiani nel mondo e contribuisce, insieme alle altre istituzioni interessate, alla diffusione di informazioni o notizie in grado di incrementare e mantenere il legame con il Paese di origine.

5. L'ufficio II - Ufficio per la promozione e per la tutela dei diritti politici e civili degli italiani residenti all'estero si articola nei seguenti servizi:

servizio IV - Servizio per la promozione e per la tutela dei diritti politici: promuove quanto necessario affinché sia effettivamente assicurato il diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero, in qualsiasi tipo di consultazione, e mantiene i contatti con tutte le Amministrazioni interessate sul piano operativo alle procedure elettorali all'estero;

servizio V - Servizio per la promozione e per la tutela dei diritti civili: promuove l'integrazione delle comunità italiane all'estero, e in particolare la tutela dei diritti civili, in costante sinergia con tutte le altre amministrazioni interessate sul piano operativo alla materia.

6. L'ufficio III - Ufficio per l'intervento coordinato dello Stato e delle regioni a favore delle comunità italiane all'estero si articola nei seguenti servizi:

servizio VI - Servizio per l'intervento coordinato dello Stato e delle regioni per le provvidenze a favore delle comunità italiane all'estero: studia e coordina gli interventi statali e regionali in materia di emigrazione in favore delle comunità italiane residenti all'estero, monitora le iniziative regionali per conseguire una armonizzazione degli interventi e delle provvidenze in favore dei connazionali residenti all'estero che rimpatriano, mantiene i rapporti con il mondo dell'associazionismo italiano ed estero per l'emigrazione, con i Comites e il CGIE;

servizio VII - Servizio per lo studio della legislazione regionale in materia di italiani all'estero: studia ed analizza la normativa regionale in materia di comunità italiane all'estero al fine di effettuare una sistematica rilevazione nei vari campi di intervento.

7. L'ufficio IV - Ufficio delle politiche generali concernenti le comunità italiane all'estero, con particolare riferimento alla valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani si articola nei seguenti servizi:

servizio VIII - Servizio per le politiche generali concernenti le comunità italiane all'estero: provvede all'informazione ed all'aggiornamento delle comunità italiane all'estero sull'evoluzione degli orientamenti ed indirizzi di politica generale di loro interesse;

servizio IX - Servizio per la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani: provvede, anche attraverso l'organizzazione di convegni ed incontri, al mantenimento dei rapporti con la comunità di imprenditori italiani residenti all'estero e ne favorisce il dialogo con gli imprenditori operanti in Italia, ai fini di una collaborazione sistematica che consenta lo scambio delle conoscenze ed il potenziamento delle iniziative imprenditoriali congiunte.

Art. 6.

*Disposizioni finali*

1. Il presente decreto verrà inviato all'esame dei competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2004

*Il Ministro:* TREMAGLIA

*Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2004*
*Ministeri istituzionali - Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 241*

**04A03443**

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 marzo 2004.

**Riconoscimento alla sig.ra Barrionuevo Carolina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Barrionuevo Carolina, nata a Chaco (Argentina) il 23 luglio 1973, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 il riconoscimento del titolo professionale argentino «psicologo» rilasciato nel dicembre 2001 dal «Colegio de Psicologos» della Provincia di Cordoba, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Considerato che ha inoltre conseguito nel novembre 1999 il titolo accademico di «Licenciado en Psicologia» presso l'Universidad Nacional di Cordoba;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2003;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo sezione A dell'albo, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rinnovato dalla questura di Rimini in data 1º giugno 2002 valido fino al 9 maggio 2004;

Decreta:

Alla sig.ra Borrionuevo Carolina, nata a Chaco (Argentina) il 23 luglio 1973, cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - Sezione A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 23 marzo 2004

*Il direttore generale:* MELE

**04A03401**

---

DECRETO 23 marzo 2004.

**Riconoscimento alla sig.ra Obaid Sandra di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di chimico.**

## IL DIRETTORE GENERALE
### DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Obaid Sandra, nata a Veternik (Bosnia) il 19 novembre 1969, cittadina bosniaca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 il riconoscimento del titolo accademico professionale tedesco «Diplom-Chemikerin» conseguito nell'aprile 2001 presso l'Università di Amburgo (Germania) ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di chimico;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 31 marzo 2003, 30 ottobre 2003 e del 27 gennaio 2004;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di chimico sezione A dell'albo, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Ritenuto che in questa formazione sia riscontrabile il concetto — introdotto dall'art. 1 della direttiva 2001/19/CE — di «formazione regolamentata»;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 20 marzo 2002 dalla questura di Ancona a tempo indeterminato;

Decreta:

Alla sig.ra Obaid Sandra, nata a Veternik (Bosnia) il 19 novembre 1969, cittadina bosniaca, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei chimici - Sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 23 marzo 2004

*Il direttore generale:* MELE

**04A03402**

---

DECRETO 23 marzo 2004.

**Riconoscimento al sig. Zuin Martino di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

## IL DIRETTORE GENERALE
### DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Zuin Martino, nato il 18 ottobre 1934 a Camponogara (Venezia - Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» — rilasciato in data 22 giugno 2003 dal «Ilustre Colegio de Abogados» di Barcellona — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato inoltre che il richiedente è in possesso del titolo accademico di dottore in giurisprudenza, conseguito presso l'Università degli studi di Bologna il 16 dicembre 1993, omologato in Spagna nel 2002;

Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 30 ottobre 2003 e del 24 febbraio 2004;

Considerato il parere del rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Zuin Martino, nato il 18 ottobre 1934 a Camponogara (Venezia - Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Advocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 marzo 2004

*Il direttore generale:* MELE

ALLEGATO *A*

*a)* Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta del candidato, tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

*c)* La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una a scelta del candidato tra le 10 indicate nell'art. 2 del presente decreto. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

*d)* La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

**04A03403**

DECRETO 23 marzo 2004.

**Riconoscimento alla sig.ra Walkate Johanna Frederika di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione

all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Walkate Johanna Frederika, nata a 'S-Gravenhage (Olanda) il 20 gennaio 1963, cittadina olandese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico «Doctoraalexamen in de Landbouwweteschappen» conseguito presso l'Università di scienze agrarie di Waningen nell'anno accademico 1998, ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale in Italia;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 27 gennaio 2004 e del 24 febbraio 2004;

Visto il parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali con nota scritta;

Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale e l'iscrizione all'albo nella sezione A, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Ritenuto che in questa formazione sia riscontrabile il concetto — introdotto dall'art. 1 della direttiva 2001/19/CE — di «formazione regolamentata»;

Decreta:

Alla sig.ra Walkate Johanna Frederika, nata a 'S-Gravenhage (Olanda) il 20 gennaio 1963, cittadina olandese, è riconosciuto il titolo accademico professionale, di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'iscrizione nella sezione A dell'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali.

Roma, 23 marzo 2004

*Il direttore generale:* MELE

**04A03404**

---

DECRETO 23 marzo 2004.

**Riconoscimento al sig. Nikolic Milan di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

## IL DIRETTORE GENERALE
### DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Nikolic Milan, nato a Belgrado (Serbia) il 22 agosto 1962, cittadino serbo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico professionale di ingegnere meccanico conseguito il 14 maggio 1993 presso l'Università di Belgrado, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato inoltre che il richiedente è in possesso di esperienza professionale nel suo Paese;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 24 febbraio 2004;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 modificato dalla legge n. 189/2002 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 28 dicembre 2002 dalla questura di Parma a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Nikolic Milan, nato a Belgrado (Serbia) il 22 agosto 1962, cittadino serbo, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie:

*a)* impianti elettrici;

*b)* meccanica del volo.

Roma, 23 marzo 2004

*Il direttore generale:* MELE

ALLEGATO *A*

*a)* Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

**04A03405**

DECRETO 23 marzo 2004.

**Riconoscimento alla sig.ra Odisio Patrizia Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Odisio Patrizia Maria, nata il 6 agosto 1954 a Magenta (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Advocat» — rilasciatole in data 3 marzo 2003 dal «Il.lustre Col.legi d'Advocats» di Barcellona - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato inoltre che la richiedente è in possesso del titolo accademico di dottore in giurisprudenza conseguito presso la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 23 gennaio 1998, omologato in Spagna nel 2002;

Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 30 ottobre 2003 e del 24 febbraio 2004;

Considerato il parere del rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Odisio Patrizia Maria, nata il 6 agosto 1954 a Magenta (Italia), cittadina italiana, e riconosciuto il titolo professionale di «Advocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 marzo 2004

*Il direttore generale:* MELE

ALLEGATO *A*

*a)* Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta del candidato, tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

*c)* La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una a scelta del candidato tra le 10 indicate nell'art. 2 del presente decreto. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

*d)* La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

**04A03406**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 marzo 2004.

**Tassi di interesse sui libretti di risparmio postale.**

### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante: «Trasformazione dell'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero» convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste Italiane» (deliberazione n. 244/97);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: «Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare gli articoli 2 e 6;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni (CDP S.p.a);

Visto in particolare il comma 12 dell'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre, n. 326 che dispone che sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 11, la CDP S.p.a continua a svolgere le funzioni oggetto della gestione separata secondo le disposizioni vigenti alla data di trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni;

Visto il decreto 6 giugno 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze recante: «Nuova disciplina dei libretti di risparmio postale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 29 giugno 2002;

Visto il decreto 9 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze recante «Emissione di un libretto di risparmio postale nominativo speciale intestato ai minori di età» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 2003;

Visto il decreto 20 giugno 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze recante «Tassi di interesse sui libretti di risparmio postale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 24 giugno 2003;

Visto il decreto 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze recante: «Attuazione del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni»;

Considerato che, non essendo stati ancora emanati i decreti di cui all'art. 5, comma 11 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre, n. 326, si rende necessario applicare, in via transitoria, le modalità di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, per ridefinire la remunerazione sui libretti di risparmio postale;

Ritenuto opportuno rideterminare la remunerazione sui libretti di risparmio postale, in funzione dell'andamento del mercato, ferme restando tutte le altre disposizioni vigenti in materia;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti giusti i poteri ad esso attribuiti, dal combinato disposto dell'art. 5, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre, n. 326 e dell'art. 15 dello statuto della Società approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

*Tassi di interesse*

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i tassi di interesse sui libretti di risparmio postale sono fissati nella misura del:

1,50 per cento lordo in ragione di anno sui libretti di risparmio postale nominativi e al portatore;

1,75 per cento lordo in ragione di anno sui libretti di cui al decreto 9 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze recante: «Emissione di un libretto di risparmio postale nominativo speciale intestato ai minori di età».

2. Resta invariato all'1,50 per cento lordo in ragione di anno il tasso sui depositi giudiziari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2004

*Il Ministro:* TREMONTI

**04A03485**

## MINISTERO DELLA SALUTE
### COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

DECRETO 16 gennaio 2004.

**Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Noxon» a base di lornoxicam, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.**

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, recante conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 8 comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 8 agosto 2002, n. 178, con particolare riferimento all'art. 9, commi 2 e 3;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2002, recante «Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999 nel quale la specialità medicinale Noxon è stata classificata in classe «C»;

Vista la domanda di riclassificazione;

Visto l'articolo 3, comma 2 e comma 9-*ter* della legge 15 giugno 2002, n. 112, recante la conversione in legge con modificazione del decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 10 dicembre 2003;

Considerato che la relazione tecnica relativa agli effetti finanziari del presente decreto è stata verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il parere espresso in data 18 dicembre 2002 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale «NOXON» nella confezione indicata è classificata come segue:

30 compresse divisibili da 8 mg A.I.C. n. 029294030/N (in base 10), classe A nota 66 prezzo al pubblico 9,12 euro (IVA inclusa).

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Formenti.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 16 gennaio 2004

*Il Ministro*
*presidente della Commissione*
SIRCHIA

*Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2004*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 161*

**04A03445**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 marzo 2004.

**Riconoscimento in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Sarah Fassina di titolo di formazione acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 2 marzo 2004 per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento, tenuto anche conto dell'esperienza professionale documentata, non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Magistra der Naturwissenschaften (Magistra rerum naturalium)», rilasciato il 4 aprile 2002 dall'Università di Innsbruck;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums» conseguito il 4 luglio 2003 presso Ginnasio Accademico di Insnsbruk,

posseduto da:

cognome: Fassina;

nome: Sarah;

nata a: Milano;

il: 31 ottobre 1976;

cittadinanza comunitaria (italiana),

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato (Austria) subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

29/A «Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado»;

30/A «Educazione fisica nella scuola media»;

45/A «Lingua straniera» - Inglese;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - Inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 marzo 2004

*Il direttore generale:* CRISCUOLI

**04A03429**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 13 febbraio 2004.

**Determinazione delle tariffe per i serivizi resi dal Ministero delle attività produttive e relative modalità di pagamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660 e dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.**

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47 comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, di recepimento della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, ed in particolare l'art. 10;

Decreta:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

Il presente decreto si applica alle attività effettuate dal Ministero delle attività produttive, finalizzate all'autorizzazione degli organismi, alla vigilanza sugli stessi e all'effettuazione dei controlli sui prodotti soggetti alla marcatura CE, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660.

Art. 2.

*Tariffe*

1. Le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'art. 1 del presente decreto sono a carico degli organismi ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e gli importi delle relative tariffe sono indicati nell'allegato I del presente decreto.

2. Gli organismi già autorizzati ai sensi dell'art. 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, all'entrata in vigore del presente decreto, debbono versare la somma dovuta di cui all'allegato I, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli organismi pubblici.

Art. 3.

*Modalità di pagamento*

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attività richieste ai sensi dell'art. 1, si effettua presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, ovvero tramite versamento sul conto corrente postale ad essa intestato.

2. Nella causale del versamento occorre specificare:

il riferimento all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

l'amministrazione che effettua la prestazione;

l'imputazione della somma al capo 18° capitolo d'entrata 3600.

3. L'Ispettorato tecnico del Ministero delle attività produttive, inizia le attività di cui al presente decreto subordinatamente all'avvenuto versamento degli importi dovuti, da comprovare mediante presentazione della attestazione di versamento, all'atto della richiesta.

Art. 4.

*Utilizzo dei proventi*

1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'allegato I del presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive sugli appositi capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti per lo svolgimento delle attività di autorizzazione degli organismi e di vigilanza sugli stessi, per l'effettuazione dei controlli sui prodotti, nonché al fondo di retribuzione di posizione e di risultato per l'erogazione dei compensi dovuti al personale dirigenziale e nel fondo unico di amministrazione per quelle dovuti al restante personale.

Art. 5.

*Trattamento economico di missione*

1. Al personale del Ministero delle attività produttive preposto alle attività di cui all'art. 1 spetta il trattamento economico di missione previsto dalla normativa vigente.

Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 13 febbraio 2004

*Il Ministro delle attività produtive*
MARZANO

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2004*
*Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 271*

ALLEGATO I

Importo dovuto per il riconoscimeto dell'organismo da versare contestualmente alla presentazione della domanda: € 6847,80.

Importo dovuto da versare annualmente per la verifica periodica (vigilanza) per i quattro anni successivi all'anno di riconoscimento: € 981,32.

**04A03444**

DECRETO 23 marzo 2004.

**Nomina del commissario e del vice-commissario del consorzio agrario provinciale di Foggia.**

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e, in particolare, l'art. 88 che detta disposizioni in materia di adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1994 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale il consorzio agrario provinciale di Foggia è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza in data 31 dicembre 2003 della Corte d'appello di Bari che, in riforma della sentenza n. 97/2001 del tribunale di Foggia, ha approvato la proposta di concordato ex art. 214 L.F.;

Ritenuto necessario colmare il consequenziale deficit di rappresentanza legale ai fini della gestione del sodalizio consortile;

Attesa l'esigenza di creare i presupposti per la ricostituzione ordinaria degli organi sociali e per l'adeguamento dello statuto consortile all'attuale contesto giuridico-economico;

Ritenuto funzionale allo scopo l'art. 5, legge n. 410/1999, così come integrato dall'art. 88, comma 2, legge n. 289/2002;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Stefano Pecorella, nato a Manfredonia (Foggia) il 14 maggio 1963, residente in Manfredonia, via Dante Alighieri n. 14, è nominato commissario del consorzio provinciale di Foggia per la durata di dodici mesi, per le finalità e con i poteri di cui all'art. 88, legge n. 289/2002;

L'avv. Vito Angelo Ippedico, nato a Bari il 29 giugno 1965, residente in Ruvo di Puglia alla via Madonna delle Grazie n. 21/c, è nominato vice-commissario del consorzio agrario provinciale di Foggia per la durata di dodici mesi.

Art. 2.

Al commissario ed al vice commissario spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2004

*Il Ministro delle attività produttive*
MARZANO

*Il Ministro delle politiche agricole e forestali*
ALEMANNO

**04A03430**

---

DECRETO 24 marzo 2004.

**Integrazione all'elenco delle aree indiziate per la ricerca mineraria operativa, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.**

## IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno»;

Vista la legge 6 ottobre 1982, n. 752, recante norme per l'attuazione della politica mineraria;

Vista la delibera del CIPE dell'8 giugno 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 giugno 1983, che individua le sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese e indica le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore;

Viste le delibere del CIPE in data 22 ottobre 1987, n. 488 e in data 4 dicembre 1990 che modificano ed integrano la delibera dell'8 giugno 1983;

Considerato che il punto 2 della delibera del CIPE in data 4 dicembre 1990 individua, fra le sostanze minerali di rilevante interesse per il Paese, caolino, bentonite, feldspato e argille refrattarie;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 luglio 1983, modificato ed integrato con successivi decreti, di cui l'ultimo in data 7 agosto 2003 del direttore generale dell'energia e delle risorse minerarie in cui sono elencate le aree dichiarate indiziate per la ricerca mineraria operativa a termine dell'art. 9 della legge 6 ottobre 1982, n. 752;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 31 maggio 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni amministrative relative alla dichiarazione delle aree indiziate di minerale sono svolte dallo Stato, sentite le regioni interessate;

Sentita la commissione interdisciplinare consultiva per la ricerca mineraria di base, istituita presso il Ministero delle attività produttive, la quale nelle sedute del 5 dicembre 2003 e del 15 gennaio 2004 ha espresso parere favorevole alla dichiarazione di nuove aree indiziate nella regione Sardegna;

Acquisito il parere favorevole della regione autonoma della Sardegna - Assessorato dell'industria - Servizio dell'attività estrattiva, espresso nella nota n. 3635 del 15 marzo 2004;

Considerato che per motivi di mero riferimento geografico è opportuno utilizzare i confini amministrativi dei comuni ove ricadono le località minerariamente indiziate;

Su proposta del dirigente dell'ufficio C 8 - programmazione e ricerche minerarie;

Decreta:

*Articolo unico*

Sono dichiarate indiziate, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, le aree riportate nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto che integra, altresì, gli elenchi allegati ai decreti ministeriali del 28 luglio 1983, 31 ottobre 1986, 18 dicembre 1989, 15 gennaio 1990, 5 novembre 1990, 11 gennaio 1993, 6 marzo 2003 e 7 agosto 2003.

Roma, 24 marzo 2004

*Il direttore generale:* GARRIBBA

ALLEGATO

# AREE INDIZIATE PER LA RICERCA MINERARIA OPERATIVA

## *REGIONE SARDEGNA*

| Area | Provincia | Comuni | Sostanze minerali |
|---|---|---|---|
| 1 | Sassari | Codrongianos, Florinas, Ploaghe, Siligo, Ardara e Ossi | caolino e feldspato |
| 2 | Sassari | Sassari | bentonite |
| 3 | Cagliari | Tratalias, Giba, Piscinas e Villaperuccio | bentonite |
| 4 | Oristano | Busachi, Ula Tirso, Ardauli, Neoneli, Laconi | bentonite |
| 5 | Nuoro | Siniscola | feldspato |
| 6 | Nuoro | Orroli, Genoni | bentonite |
| 7 | Nuoro | Sadali | argille refrattarie |

**04A03442**

PROVVEDIMENTO 24 dicembre 2003.

**Criteri per la nomina dei commissari straordinari per l'amministrazione straordinaria delle imprese in stato di insolvenza.**

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure integrative e correttive della normativa vigente in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, che rimette al Ministro delle attività produttive la fissazione dei criteri per la nomina dei commissari straordinari per l'amministrazione straordinaria delle imprese in stato di insolvenza;

Ritenuto, pertanto, necessario fissare detti criteri richiamandosi anche a valutazioni svolte in istruttorie in corso per analoghi provvedimenti, opportunamente adattati alla procedura di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347;

Dispone:

Art. 1.

*Requisiti di professionalità del commissario straordinario nelle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347*

Il commissario straordinario è scelto secondo criteri di professionalità e di competenza, tra:

*a)* persone iscritte da almeno cinque anni negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali che hanno esercitato, per eguale periodo, l'attività professionale, maturando una specifica competenza nel settore delle procedure concorsuali, ovvero della programmazione, ristrutturazione o risanamento aziendale;

*b)* persone in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche, economiche o ingegneristiche o tecnico-scientifiche, o materie equipollenti, ovvero del diploma di ragioniere e perito commerciale, che hanno maturato una esperienza complessiva di almeno cinque anni nell'esercizio di:

1) funzioni di amministrazione o di direzione presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni comparabili con quelle dell'impresa insolvente;

2) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore di attività dell'impresa insolvente e che comportano la gestione di rilevanti risorse economico-finanziarie;

3) funzioni di curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore o commissario straordinario di procedure concorsuali che hanno comportato, a norma degli articoli 90, 191 e 206, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e degli articoli 19 e 40 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, la gestione di imprese di dimensioni comparabili con quelle dell'impresa insolvente.

Roma, 24 dicembre 2003

*Il Ministro:* MARZANO

**04A03524**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 marzo 2004.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Udine.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Udine il giorno 26 febbraio 2004 dalle ore 8 alle ore 10.

*Motivazione.*

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Udine, con nota del 24 febbraio 2004, n. 490/Amm. ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio il giorno 26 febbraio 2004 dalle ore 8 alle ore 10 a causa della partecipazione del personale all'assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali.

La Procura generale della Repubblica di Trieste, con apposita nota prot. n. 401/04 del 1º marzo 2004, ha confermato il citato irregolare funzionamento al pubblico.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Riferimenti normativi dell'atto.*

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli n. 57 e 73;

Decreto del Ministero delle finanze del 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle agenzie;

Decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto.

Trieste, 22 marzo 2004

*Il direttore regionale:* LATTI

**04A03432**

---

PROVVEDIMENTO 23 marzo 2004.

**Approvazione delle modifiche ai modelli dei bollettini per il versamento sui conti correnti postali intestati all'Agenzia delle entrate, di concessioni governative, tasse scolastiche ed altri tributi.**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Approvazione delle modifiche ai modelli dei bollettini per il versamento, sui conti correnti postali intestati all'Agenzia delle entrate, di concessioni governative, tasse scolastiche ed altri tributi.

1.1 L'intestazione dei bollettini sotto indicati è modificata in: Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara:

1) c.c.p. 1016 Tasse scolastiche - aut. DB/SSIC/E 0154 del 13 novembre 2001;

2) c.c.p. 28209005 - Diritti metrici, pesi, misure, marchi - aut. DB/SSIC/E 0153 del 13 novembre 2001;

3) c.c.p. 22038004 - Diritti metrici, pesi, misure, marchi - Sicilia - aut. B/SSIC/E 0152 del 13 novembre 2001;

4) c.c.p. 8003 - Tasse concessioni governative - aut. DB/SSIC/E 0151 del 13 novembre 2001;

5) c.c.p. 6007 - Bollatura e numerazione libri sociali - aut. DB/SSIC/E 0150 del 13 novembre 2001;

6) c.c.p. 8904 - Tasse concessioni governative - Sicilia - aut. DB/SSIC/E 0149 del 13 novembre 2001;

7) c.c.p. 210906 - Bollatura e numerazione libri sociali - Sicilia - aut. DB/SSIC/E 0156 del 13 novembre 2001;

8) c.c.p. 205906 - Tasse scolastiche - Sicilia - aut. DB/SSIC/E 0155 del 13 novembre 2001.

1.2 Nell'elenco dei numeri di conto corrente, riportati nella parte annessa ai bollettini sotto indicati, l'intesta-

zione per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Val d'Aosta per la parte relativa all'Agenzia delle entrate, è modificata in Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara:

1) c.c.p. numeri 4341, 1099, 9118 - TD 123 generico per ciclomotore, targa prova con banda verde (20%) - aut. DB/SSIC/E 0148 del 13 novembre 2001;

2) c.c.p. numeri 4341, 1099, 9118 - TD 123 generico per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi con banda rossa (20%) - aut. DB/SSIC/E 0146 del 13 novembre 2001;

3) c.c.p. numeri 145094, 7344, 2113 - TD 123 riversamento tasse automobilistiche Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Val d'Aosta - con banda grigia (20%) - aut. DB/SSIC/E0147 del 13 novembre 2001;

4) c.c.p. numeri 668004, 81016008, 82618000 - TD 123 generico per brevetti nazionali, brevetti europei, marchi d'impresa con banda viola (20%) - aut. DB/SSIC/E 0159 del 13 novembre 2001;

5) c.c.p. numeri 77624005, 77625002, 72377005, 72381007 - TD 123 generico per imposta di bollo forfettizzato, e irreperibilità valori bollati, e per imposta di bollo forfettizzato Sicilia e irreperibilità valori bollati Sicilia, con banda azzurra (20%) - aut. DB/SSIC/E 0158 del 13 novembre 2001.

1.3 Per quanto non diversamente disposto nel presente provvedimento, sono fatte salve le disposizioni contenute nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 novembre 2001, come modificato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 dicembre 2001.

*Motivazioni.*

Il presente provvedimento si rende necessario in conseguenza degli atti del 7 dicembre 2001, e del 27 febbraio 2002, del direttore dell'Agenzia delle entrate con i quali è stato istituito il Centro operativo di Pescara e sono state fissate, tra le altre, le competenze, in materia di controllo riguardo alle concessioni governative, precedentemente attribuite all'Ufficio di Roma 2.

*Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001).

*Normativa di riferimento.*

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 novembre 2001.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 dicembre 2001.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2004

*Il direttore:* FERRARA

**04A03486**

## AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 23 marzo 2004.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Biella.**

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Biella in data 8 marzo 2004, protocollo n. 1114/04, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dello stesso;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa di un blocco del sistema territorio web avvenuta il giorno 8 marzo 2004;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 12 marzo 2004, protocollo n. 233/04;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 8 marzo 2004 - Regione Piemonte: Ufficio provinciale di Biella.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 23 marzo 2004

*Il direttore regionale:* MAGGIO

**04A03361**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

**Definanziamenti - Interventi previsti da delibere numeri 52/1999 e 135/1999 (legge n. 208/1998).** (Deliberazione n. 96/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/1998), con la quale questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, attribuendo, tra l'altro, 1.807,599 Meuro (3.500 miliardi di lire) alle Intese istituzionali di programma per il finanziamento di opere di completamento, anche commissariate, e, nei limiti del 3%, per il finanziamento del 50% di studi di fattibilità;

Vista la delibera 21 aprile 1999, n. 52 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133/1999 s.o.), con la quale questo Comitato ha ripartito su base territoriale tra le regioni meridionali l'importo di 1.505,255 milioni di euro (pari a 2.914,56 miliardi di lire) di cui al punto 2.2. della citata delibera n. 70/1998, destinandolo ad interventi di completamento ed in particolare — in quanto a 174,190 milioni di euro (pari a 337,279 miliardi di lire) — al completamento di opere commissariate ex art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Vista la delibera 6 agosto 1999, n. 135 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242/1999), con la quale questo Comitato ha ripartito la quota riservata al centro-nord a valere sul citato importo complessivo di 1.807,599 Meuro e visto, in particolare, il punto 2.6.5 che prevede il definanziamento per i completamenti imputati sulla competenza 1999 ed i cui lavori non siano stati aggiudicati entro il 30 giugno 2000;

Vista la delibera 4 agosto 2000, n. 74 (*Gazzetta Ufficiale* n. 245/2000), che modifica il punto 2.6.5. della citata delibera n. 135/1999, fissando al 31 ottobre 2000 il termine ultimo per l'aggiudicazione dei lavori di completamento di cui sopra;

Vista la delibera 10 febbraio 2001, n. 10 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99/2001), con la quale questo Comitato ha emanato disposizioni in tema di definanziamento delle opere di completamento in questione e di utilizzo delle risorse conseguentemente disponibili;

Considerato che questo Comitato, nella seduta del 25 luglio 2003, ha preso atto della relazione presentata dall'Unità di verifica degli investimenti pubblici sullo stato di attuazione delle opere di completamento al 30 aprile 2003 e ha condiviso l'orientamento emerso nella riunione preparatoria del 27 maggio 2003 sull'opportunità di procedere al definanziamento degli interventi di completamento per i quali al 31 luglio 2003 non risultasse almeno bandita la gara di appalto;

Considerato che con la nota 5 settembre 2003 n. 0026461 il segretario di questo Comitato ha demandato alla predetta Unità di verifica degli investimenti pubblici di accertare le opere riconducibili alla fattispecie sopra descritta;

Considerato che, con nota informativa trasmessa via e-mail il 22 ottobre 2003, la menzionata Unità di verifica degli investimenti pubblici ha rappresentato la situazione delle 19 opere di completamento non avviate all'epoca di redazione della precedente relazione, fornendo dati aggiornati al 31 agosto 2003;

Preso atto che per l'intervento «Ferrovia Circumvesuviana: interramento della linea Torre Annunziata-Scafati in corrispondenza del comune di Pompei», già a suo tempo proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è intervenuta la stipula dell'Accordo di programma tra la regione Campania e il citato Ministero, in base al quale funzioni e risorse relative al settore sono state trasferite in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

Preso atto che per tre interventi questo Comitato aveva concesso la proroga del termine per l'affidamento dei lavori al 31 dicembre 2003 e che per due di detti interventi le criticità sono ormai superate;

Preso atto che per altri cinque interventi risulta pubblicato il bando per l'affidamento dei lavori e che due ulteriori interventi sono stati ricompresi nell'Accordo di programma quadro per la viabilità della regione Basilicata, mentre un terzo è incluso nell'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento nell'ambito del POR Puglia - quarta annualità;

Preso atto che altro intervento è riconducibile alla competenza del Commissario straordinario di governo per l'emergenza rifiuti, bonifica e tutela delle acque della regione Campania;

Preso atto che, per le residue sei opere di completamento non avviate, sussistono, alla data odierna, le condizioni per il definanziamento;

Preso atto che, nella richiamata relazione, l'Unità per la verifica degli investimenti pubblici riferisce altresì in merito alla situazione di ulteriori due interventi, finanziati con le delibere sopra citate e nel frattempo realizzati con altri fondi, specificando che per uno di essi le risorse attribuite da questo Comitato sono state incamerate nella contabilità speciale del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia;

Ritenuto, in relazione ai tempi occorrenti per il perfezionamento e per la pubblicazione della presente delibera, di prevedere una clausola di «salvaguardia» per l'eventualità che le amministrazioni interessate abbiano nel frattempo provveduto all'aggiudicazione dei lavori;

Su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. Sono definanziate le seguenti opere, qualora i relativi lavori non siano stati ancora aggiudicati alla data di pubblicazione della presente delibera:

(Meuro)

| Amministrazione proponente | Regione | Titolo | Finan.to CIPE |
|---|---|---|---|
| Ministero infrastrutture e trasporti – Settore LL.PP. | Campania | Realizzazione del completamento della variante alla SS 268 "del Vesuvio" | 8,676 |
| Ministero dell'istruzione, università e ricerca | Lazio | Università del Sannio – Restauro e ristrutturazione complesso S. Teresa | 0,196 |
| Ministero dell'istruzione, università e ricerca | Puglia | Università di Bari – Lavori di completamento ed adeguamento dell'immobile sito nella città di Taranto, alla Via G. Deledda – rione Tamburi – per destinarlo a sede decentrata del Corso di laurea in scienze ambientali | 2,221 |
| Regione Campania | Campania | Adeguamento normativo del mercato ittico, Mugnano | 1,549 |
| Regione Sardegna | Sardegna | Completamento articolazioni funzionali corso di laurea in ingegneria elettronica, Università di Cagliari | 7,747 |
| Regione Lazio | Lazio | Ristrutturazione rete irrigua in sinistra del fiume Liri in agro dei comuni di Broccostella e Campoli Appennino in destra del fiume Fibreno, Fontechiari in sinistra del fiume Fibreno e Posta Fibreno – 2° lotto funzionale | 2,157 |
| Regione Lazio | Lazio | Completamento ammodernamento SP Turanense (RI) | 1,291 |

2. Le Amministrazioni e/o le regioni proponenti gli interventi di cui al punto 1 che abbiano nel frattempo proceduto all'aggiudicazione dei lavori faranno pervenire alla segreteria di questo Comitato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, comunicazione degli estremi del provvedimento di aggiudicazione, in modo da consentire alla segreteria stessa di quantificare l'entità delle risorse «liberate». Qualora la comunicazione non pervenga entro il termine suddetto, il definanziamento è da considerare senz'altro operativo.

3. Le risorse disponibili sono attribuite alle Intese istituzionali di programma stipulate con le regioni nei cui territori ricadono le opere definanziate. Tali risorse saranno utilizzate per interventi infrastrutturali, inseriti o da inserire negli Accordi di programma quadro.

Roma, 13 novembre 2003

*Il Presidente delegato:* TREMONTI

*Il segretario del CIPE:* BALDASSARRI

*Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2004*
*Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 338*

**04A03488**

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

**Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la Atitech S.p.a. - Proroga.** (Deliberazione n. 93/03).

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato CE.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti di «programmazione negoziata»;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla citata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato 14 luglio 2000, n. 900315, concernente le sopra indicate modalità e procedure nel «settore industria» nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), concernente la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 8 marzo 2001, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* n. 175/2001), con la quale è stato approvato il contratto di programma fra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Atitech S.p.a. che fissa il termine degli investimenti entro il 2002;

Vista la nota n. 1228765 del 24 ottobre 2003, con la quale il Ministero delle attività produttive propone lo slittamento del termine di ultimazione degli investimenti al 31 dicembre 2003, motivando la richiesta con la subentrata necessità da parte di Atitech di adeguare impianti e procedure alla decisione del Gruppo Alitalia di estendere agli A320 le attività svolte sugli aeromobili MD 80 e B737;

Considerato che il citato contratto di programma è stato stipulato il 22 aprile 2002 dal Ministero delle attività produttive, subentrato a seguito del trasferimento della competenza in materia di programmazione negoziata;

Udita la proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il termine per la realizzazione degli investimenti previsti nel contratto di programma Atitech S.p.a. è prorogato al 31 dicembre 2003.

2. Rimane invariato quanto altro stabilito dalla citata delibera n. 36/2001, compresa la determinazione delle agevolazioni, per il calcolo delle quali si terrà conto del piano delle disponibilità evidenziato nella stessa delibera, indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.

3. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti conseguenti alla presente delibera.

Roma, 13 novembre 2003

*Il Presidente delegato*
TREMONTI

*Il segretario del CIPE*
BALDASSARRI

*Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2004*
*Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 336*

**04A03489**

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

**Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la Ali. San. S.c. a r.l. - II aggiornamento.** (Deliberazione n. 91/03).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la propria delibera 8 marzo 2001, n. 39 (*Gazzetta Ufficiale* n. 177/2001), con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la società ALI.SAN. S.c. a r.l, nel quale viene previsto entro il 2002 il termine per la realizzazione degli investimenti industriali pari a 88.709.219 euro e viene stabilito che il finanziamento complessivo di 57.385.592 euro, di cui 28.692.796 euro a carico dello Stato e 28.692.796 euro a carico della regione Campania, sia erogato in due annualità, di pari importo, a decorrere dal 2001;

Vista la propria delibera 14 giugno 2002, n. 43 (*Gazzetta Ufficiale* n. 222/2002), con la quale è stata approvata la proroga al 31 dicembre 2003 del termine per la realizzazione degli investimenti e l'erogazione dei contributi in tre quote anziché in due, mantenendo inalterato quanto altro stabilito nella citata delibera n. 39/2001;

Vista la nota n. 1228765 del 24 ottobre 2003, con la quale il Ministero delle attività produttive propone una diversa temporizzazione degli investimenti e delle agevolazioni previste, con una diminuzione degli investimenti pari a 1.557.219 euro e delle agevolazioni pari a 225.002 euro e lo slittamento del termine di ultimazione degli investimenti del contratto al 30 giugno 2005;

Considerato che la rimodulazione proposta è motivata con le modifiche progettuali resesi necessarie a seguito della nuova classificazione sismica del territorio dei comuni interessati dagli investimenti oggetto di agevolazione nonché ad altre modifiche introdotte nei progetti;

Considerato che il citato contratto di programma è stato stipulato in data 29 maggio 2002 dal Ministero delle attività produttive, subentrato a seguito del trasferimento della competenza in materia di programmazione negoziata;

Udita la proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del programma di investimenti previsti dal contratto di programma di cui alle premesse, presentato dalla ALI.SAN. S.c. a r.l.

1.a) Gli investimenti ammessi, pari a euro 87.152.000 sono articolati così come risulta dall'allegata tabella 1 che fa parte integrante della presente delibera.

1.b) L'onere globale aggiornato, a carico della finanza pubblica, è rideterminato in 57.160.590 euro. L'onere massimo a carico dello Stato è rideterminato in 28.580.295 euro, con una diminuzione pari a 112.501 euro. La restante somma di 28.580.295 euro sarà a carico della regione Campania. Il finanziamento, nella nuova misura prevista, sarà erogato in tre annualità di pari importo a decorrere dal 2002.

1.c) Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 30 giugno 2005.

2. Rimane invariato quanto altro stabilito dalle citate delibere n. 39/2001 e n. 43/2002.

3. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti derivanti dalla delibera, trasmettendo alla segreteria di questo Comitato copia dell'atto di aggiornamento entro trenta giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

Roma, 13 novembre 2003

*Il Presidente delegato*
TREMONTI

*Il segretario del CIPE*
BALDASSARRI

*Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2004*
*Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 334*

TABELLA 1

**CONTRATTO DI PROGRAMMA ALI.SAN. S.C.A R.L.**

| n. | SOGGETTO ATTUTORE | Localizzazione investimenti | Investimenti ammissibili | Agevolazioni concesse | Nuova Occupazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rummo S.p.A. | Ponte Valentino | 49.291.000 | 32.605.350 | 135 |
| 2 | Borrelli Mataluni S.p.A. | Montesarchio | 17.537.000 | 11.557.980 | 53 |
| 3 | F.lli Ricciardi S.n.c. | San Lorenzello | 1.341.000 | 865.860 | 9 |
| 4 | Cecas S.c.a r.l. | Castelvenere | 3.965.000 | 2.506.410 | 28 |
| 5 | Dual Box s.r.l. | Foglianise | 10.871.000 | 6.954.180 | 61 |
| 6 | Kat Edizioni S.a.s. | Montesarchio | 2.677.000 | 1.744.770 | 22 |
| 7 | Euroimpresa S.a.s. | Benevento | 1.470.000 | 926.040 | 11 |
| | **TOTALI** | | **87.152.000** | **57.160.590** | **319** |

**04A03490**

DELIBERAZIONE 13 novembre 2004.

**Utilizzo della quota di accantonamento previsto al punto 1.1. della delibera n. 142/1999 (legge n. 208/1998).** (Deliberazione n. 92/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/1998), con la quale questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, attribuendo, tra l'altro, 1.807,599 Meuro (3.500 miliardi di lire) alle Intese istituzionali di programma per il finanziamento di opere di completamento, anche commissariate, e, nei limiti del 3%, per il finanziamento del 50% di studi di fattibilità;

Vista la delibera 22 gennaio 1999, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47/1999), con la quale questo Comitato ha ripartito le risorse per le aree depresse 1999-2001, recate dalla legge finanziaria 1999, destinando 1.807,599 Meuro (3.500 miliardi di lire) alle infrastrutture;

Vista la delibera 30 giugno 1999, n. 106 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/1999), con la quale questo Comitato ha ripartito la quota per studi di fattibilità a valere sulle risorse assegnate alle regioni meridionali di cui al punto 2.2 della richiamata delibera n. 70/1998;

Vista la delibera 6 agosto 1999, n. 135 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242/1999), con la quale questo Comitato ha ripartito i fondi destinati dalla citata delibera n. 70/1998 alle regioni del centro-nord per opere di completamento e studi di fattibilità (181 Meuro, pari a 350 miliardi di lire);

Vista la delibera 6 agosto 1999, n. 142 (*Gazzetta Ufficiale* n. 266/1999), con la quale questo Comitato, al punto 1.1. ha accantonato, tra l'altro, a valere sull'importo di 1.807,599 Meuro (3.500 miliardi di lire) destinati dalla menzionata delibera n. 4/1999 alle infrastrutture, una percentuale del 5%, pari a 90.379.957 euro, per un premio all'efficienza ed all'efficacia dei programmi;

Vista la delibera 21 dicembre 1999, n. 219 (*Gazzetta Ufficiale* n. 40/2000), con la quale questo Comitato ha destinato quote dell'accantonamento di cui alla citata delibera n. 142/1999 — rispettivamente — al reintegro delle somme anticipate dalla regione Lombardia per la ricostruzione delle aree terremotate di Umbria e Marche, al progetto «Appennino Parco d'Europa» ed al cofinanziamento di uno studio OCSE sulle politiche di sviluppo territoriale, per un importo complessivo di 8.769.954 euro;

Vista la delibera 21 dicembre 2000, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34/2001), con la quale questo Comitato ha ripartito le risorse per le aree depresse nel triennio 2001-2003;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2001, n. 114 (*Gazzetta Ufficiale* n. 42/2002), recante disposizioni sull'utilizzo dei definanziamenti e delle economie realizzate nell'ambito degli studi di fattibilità finanziati a carico delle risorse di cui alla citata delibera n. 70/1998;

Vista la propria delibera 24 ottobre 2002, n. 86 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301/2002), che assegna al finanziamento del credito d'imposta, a titolo di anticipazione, l'importo di 250 Meuro, di cui 80 Meuro a valere sul predetto accantonamento regolato dalla delibera n. 142/1999 e 170 Meuro a valere sui fondi previsti dalla delibera n. 138/2000;

Vista la nota 11 novembre 2003, n. 37283 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, servizio per le politiche di sviluppo territoriale, con la quale si richiede di assegnare alle Intese istituzionali di programma la quota di 1.610.000 euro corrispondenti al residuo dell'accantonamento di cui al punto 1.1. della delibera n. 142/1999;

Considerato che l'importo di 1.610.000 euro non è stato ancora assegnato da questo Comitato;

Ritenuto che 471.213 euro dell'importo sopra citato debbano essere destinati alle regioni sulla base dei minori trasferimenti effettuati a seguito dei definanziamenti degli studi di fattibilità;

Ritenuto che la restante quota pari a 1.138.787 euro debba essere assegnata alle regioni secondo le direttive di riparto della citata delibera n. 142/1999 per il finanziamento degli interventi infrastrutturali inseriti negli accordi di programma quadro;

Delibera:

1. La somma di 1.610.000 euro, corrispondenti ai residui 2001 dell'accantonamento previsto al punto 1.1. della delibera n. 142/1999, è assegnata alle Intese istituzionali di programma.

2. L'importo è così ripartito:

è attribuita alle regioni la quota di 471.213 euro sulla base dei minori trasferimenti effettuati a seguito dei definanziamenti degli studi di fattibilità;

la restante quota di 1.138.787 euro è destinata alle regioni per il finanziamento di interventi infrastrutturali inseriti negli accordi di programma quadro, secondo i criteri di riparto dettati dalla citata delibera n. 142/1999.

Roma, 13 novembre 2003

*Il Presidente delegato*
TREMONTI

*Il segretario del CIPE*
BALDASSARRI

*Registrata alla Corte dei conti il 24 marzo 2004*
*Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 335*

**04A03491**

## GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 31 marzo 2004.

**Casi da sottrarre all'obbligo di notificazione al Garante.** (Deliberazione n. 1).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Rilevato che tale Codice indica i trattamenti di dati da notificare al Garante e demanda a questa Autorità il compito di individuare, tra essi, quelli sottratti all'obbligo di notificazione purché non suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato in ragione delle modalità di trattamento o della natura dei dati (art. 37, comma 1);

Rilevato che il medesimo Codice demanda altresì al Garante il compito di individuare ulteriori trattamenti in aggiunta a quelli elencati nella predetta disposizione;

Vista la documentazione in atti;

Rilevato in sede di prima applicazione del Codice che taluni trattamenti sono effettuati con modalità che permettono, allo stato, di sottrarli all'obbligo di notificazione, ferma restando l'osservanza degli ulteriori principi ed obblighi previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

Delibera:

A) di sottrarre all'obbligo di notificazione al Garante, tra i casi previsti dall'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

1) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera *a)* di tale disposizione:

*a)* i trattamenti non sistematici di dati genetici o biometrici effettuati da esercenti le professioni sanitarie, anche unitamente ad altri esercenti titolari dei medesimi trattamenti, rispetto a dati non organizzati in una banca di dati accessibile a terzi per via telematica. Ciò limitatamente ai dati e alle operazioni, compresa la comunicazione, indispensabili per perseguire finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo;

*b)* i trattamenti di dati genetici o biometrici effettuati nell'esercizio della professione di avvocato, in relazione alle operazioni e ai dati necessari per svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000, o comunque per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria. Ciò sempre che il diritto sia di rango almeno pari a quello dell'interessato e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

*c)* i trattamenti di dati che indicano la posizione geografica di mezzi di trasporto aereo, navale e terrestre, effettuati esclusivamente a fini di sicurezza del trasporto;

2) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera *b)* della medesima disposizione, i trattamenti di dati

idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale effettuati da esercenti le professioni sanitarie, anche unitamente ad altri esercenti titolari dei medesimi trattamenti:

*a)* a fini di procreazione assistita, di trapianto di organi e tessuti, indagine epidemiologica, rilevazione di malattie mentali, infettive, diffusive o di sieropositività. Ciò sempre che i trattamenti siano effettuati non sistematicamente, rispetto a dati non organizzati in una banca di dati accessibile a terzi per via telematica e limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per la tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo;

*b)* ad esclusivi fini di monitoraggio della spesa sanitaria o di adempimento di obblighi normativi in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione;

3) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera *c)*, i trattamenti di dati idonei a rivelare la sfera psichica di lavoratori:

*a)* effettuati da associazioni, enti od organismi a carattere sindacale per adempiere esclusivamente a specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa in materia di rapporto di lavoro o di previdenza, anche in tema di diritto al lavoro dei disabili;

*b)* effettuati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico o religioso riguardo a dati di propri dipendenti o collaboratori, per adempiere esclusivamente a specifici obblighi previsti dalla normativa in materia di rapporto di lavoro o di previdenza;

4) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera *d)*, i trattamenti di dati personali:

*a)* che non siano fondati unicamente su un trattamento automatizzato volto a definire profili professionali, effettuati per esclusive finalità di occupazione o di gestione del rapporto di lavoro, fuori dei casi di cui alla lettera *e)* del medesimo art. 37, comma 1;

*b)* che non siano fondati unicamente su un trattamento automatizzato volto a definire il profilo di un investitore, effettuati esclusivamente per adempiere a specifici obblighi previsti dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria;

*c)* relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet;

5) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera *e)*, i trattamenti di dati sensibili effettuati:

*a)* al solo fine di selezione di personale per conto esclusivamente di soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario o societario;

*b)* da soggetti pubblici per adempiere esclusivamente a specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa in materia di occupazione e mercato del lavoro;

*c)* da associazioni o organizzazioni di categoria al solo fine di svolgere ricerche campionarie relativamente a dati riguardanti l'adesione alla medesima associazione o organizzazione;

6) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera *f)*, i trattamenti di dati personali:

*a)* effettuati da soggetti pubblici per la tenuta di pubblici registri o elenchi conoscibili da chiunque;

*b)* registrati in banche di dati utilizzate in rapporti con l'interessato di fornitura di beni, prestazioni o servizi, o per adempimenti contabili o fiscali, anche in caso di inadempimenti contrattuali, azioni di recupero del credito e contenzioso con l'interessato;

*c)* registrati in banche di dati utilizzate da soggetti pubblici o privati per adempiere esclusivamente ad obblighi normativi in materia di rapporto di lavoro, previdenza o assistenza;

*d)* registrati in banche di dati utilizzate da soggetti pubblici al solo fine della tenuta ed esecuzione di atti, provvedimenti e documenti, in tema di riscossione di tributi, applicazione di sanzioni amministrative, o rilascio di licenze, concessioni o autorizzazioni;

*e)* relativi a immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza o di tutela delle persone o del patrimonio;

*f)* trattati, in base alla legge, dai soggetti autorizzati in relazione alle operazioni e ai dati necessari all'esclusivo fine di prestare l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali («confidi»);

B) di inviare copia della presente deliberazione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2004

*Il Presidente:* RODOTÀ

*Il segretario generale*
BUTTARELLI

**04A03484**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Autorizzazione all'importazione parallela della specialità medicinale per uso umano «Daflon»

*Estratto decreto/IP n. 482 del 17 ottobre 2003*

Titolare, specialità medicinale, Paese d'importazione, riconfezionamento secondario: la società Programmi Sanitari Integrati S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza n. 3 - 20121 Milano, è autorizzata, mediante la procedura di importazione parallela ai sensi del decreto ministeriale 29 agosto 1997, a commercializzare quantitativi di specialità medicinale DAFLON 500 mg 30 compresse, previa importazione e riconfezionamento di quantitativi del prodotto finito DAFLON 500 mg 60 compresse, origine Spagna, numero di registrazione: 59080.

La società Programmi Sanitari Integrati S.r.l. è autorizzata a riconfezionare la specialità medicinale importata dalla Spagna, presso l'officina Depo Pack S.n.c. di Ruchti Rosa & C. sita in via per Origgio n. 112 - Caronno Pertusella.

Composizione: la composizione della specialità medicinale «Daflon» 500 mg 60 compresse importata dalla Spagna, come risulta dalla comunicazione dell'Autorità estera, è la seguente:

principio attivo: frazione flavonoica purificata e micronizzata pari a diosmina 450 mg e esperidina 50 mg;

eccipienti: acqua purificata, carbossimetilamido sodico, cellulosa microcristallina, gelatina, magnesio stearato, talco, laurilsolfato di sodio, polietilenglicoli 6000;

rivestimento: titanio biossido (E171), glicerolo, metilidrossipropilcellulosa, ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172), polietilenglicoli 6000, magnesio stearato.

Confezione autorizzata, numeri di codice, classificazione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: la confezione da 30 compresse ottenuta dalla ripartizione dei blister contenuti nella confezione importata dalla Spagna è autorizzata con i codici ad essa assegnati nonché la classificazione ai sensi della legge n. 539/1993 sono di seguito riportati:

«Daflon» 500 mg 30 compresse, codice n. 035292022/P (in base 10) e 11P0VQ (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: ricetta ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: il presente decreto, che ha validità dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela.

**04A03449**

### Autorizzazioni all'importazione parallela di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Sandimmun Neoral».

*Estratto decreto/IP n. 551 del 19 novembre 2003*

Titolare, specialità medicinale, Paese d'importazione, riconfezionamento secondario:

la società Programmi Sanitari Integrati S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza n. 3 - 20121 Milano, è autorizzata, mediante la procedura di importazione parallela ai sensi del decreto ministeriale 29 agosto 1997, a commercializzare quantitativi di specialità medicinale SANDIMMUN NEORAL nella forma e dosaggio 30 capsule 100 mg, previa importazione di quantitativi del prodotto finito dalla Grecia;

la società Programmi Sanitari Integrati S.r.l. è autorizzata a riconfezionare la specialità medicinale importata dalla Grecia, presso l'officina Depo Pack S.n.c. di Ruchti Rosa & C. sita in via per Origgio n. 112 - Caronno Pertusella.

Composizione: la composizione della specialità medicinale «Sandimmun Neoral» 50 capsule 100 mg, importata dalla Grecia, come risulta dalla comunicazione dell'Autorità estera, è la seguente:

principio attivo: ciclosporina 100 mg;

eccipienti: etanolo, DL-α-tocoferolo, glicole propilenico, mono-di-trigliceridi dell'olio di mais, olio di ricino poliossietilenato-40-idrogenato, ossido di ferro nero, titanio biossido, glicerolo, gelatina.

Confezione autorizzata, numeri di codice, classificazione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992.

La confezione importata dalla Grecia è autorizzata, il codice ad essa assegnato nonché la classificazione ai sensi della legge n. 539/1992, sono di seguito riportati:

«Sandimmun neoral» 30 capsule 100 mg;

codice 035610031/P (in base 10), 11YRFH (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: ricetta non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: il presente decreto, che ha validità dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela.

*Estratto decreto/IP n. 553 del 19 novembre 2003*

Titolare, specialità medicinale, Paese d'importazione, riconfezionamento secondario: la società Programmi Sanitari Integrati S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza n. 3 - 20121 Milano, è autorizzata, mediante la procedura di importazione parallela ai sensi del decreto ministeriale 29 agosto 1997, a commercializzare quantitativi di specialità medicinale SANDIMMUN NEORAL nella forma e dosaggio 50 capsule 25 mg, previa importazione di quantitativi del prodotto finito dalla Grecia.

La società Programmi Sanitari Integrati S.r.l. è autorizzata a riconfezionare la specialità medicinale importata dalla Grecia, presso l'officina Depo Pack S.n.c. di Ruchti Rosa & C. sita in via per Origgio n. 112 - Caronno Pertusella.

Composizione: la composizione della specialità medicinale «Sandimmun Neoral» 50 capsule 25 mg importata dalla Grecia, come risulta dalla comunicazione dell'Autorità estera, è la seguente:

principio attivo: ciclosporina 25 mg;

eccipienti: etanolo, DL-α-tocoferolo, glicole propilenico, mono-di-trigliceridi dell'olio di mais, olio di ricino poliossietilenato-40-idrogenato, ossido di ferro nero, titanio biossido, glicerolo, gelatina.

Confezione autorizzata, numeri di codice, classificazione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992.

La confezione importata dalla Grecia è autorizzata, il codice ad essa assegnato nonché la classificazione ai sensi della legge n. 539/1992, sono di seguito riportati:

«Sandimmun neoral» 50 capsule 25 mg, codice n. 035610029/P (in base 10), 11YRFF (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: ricetta non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: il presente decreto, che ha validità dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela.

*Estratto decreto/IP n. 554 del 19 novembre 2003*

Titolare, specialità medicinale, Paese d'importazione, riconfezionamento secondario: la società Programmi Sanitari Integrati S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza n. 3 - 20121 Milano, è autorizzata, mediante la procedura di importazione parallela ai sensi del decreto ministeriale 29 agosto 1997, a commercializzare quantitativi di specialità medicinale SANDIMMUN NEORAL nella forma e dosaggio 50 capsule 25 mg, previa importazione di quantitativi del prodotto finito dalla Grecia.

La società Programmi Sanitari Integrati S.r.l. è autorizzata a riconfezionare la specialità medicinale importata dalla Spagna, presso l'officina Depo Pack S.n.c. di Ruchti Rosa & C. sita in via per Origgio n. 112 - Caronno Pertusella.

Composizione: la composizione della specialità medicinale «Sandimmun Neoral» 30 capsule 25 mg importata dalla Spagna, come risulta dalla comunicazione dell'Autorità estera, è la seguente:

principio attivo: ciclosporina 25 mg;

eccipienti: etanolo, DL-$\alpha$-tocoferolo, glicole propilenico, mono-di-trigliceridi dell'olio di mais, olio di ricino poliossietilenato-40-idrogenato, ossido di ferro nero, titanio biossido, glicerolo, gelatina.

Confezione autorizzata, numeri di codice, classificazione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992.

La confezione importata dalla Spagna e riconfezionata in astucci da 50 capsule è autorizzata, il codice ad essa assegnato nonché la classificazione ai sensi della legge n. 539/1992, sono di seguito riportati:

«Sandimmun Neoral» 50 capsule 25 mg, codice n. 035610068/P (in base 10), 11YRGN (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: ricetta non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: il presente decreto, che ha validità dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela.

*Estratto decreto/IP n. 555 del 19 novembre 2003*

Titolare, specialità medicinale, Paese d'importazione, riconfezionamento secondario: la società Programmi Sanitari Integrati S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza n. 3, 20121 Milano, è autorizzata, mediante la procedura di importazione parallela ai sensi del decreto ministeriale 29 agosto 1997, a commercializzare quantitativi di specialità medicinale SANDIMMUN NEORAL nella forma e dosaggio 50 capsule 50 mg, previa importazione di quantitativi del prodotto finito dalla Grecia.

La società Programmi Sanitari Integrati S.r.l. è autorizzata a riconfezionare la specialità medicinale importata dalla Spagna, presso l'officina Depo Pack S.n.c. di Ruchti Rosa & C. sito in via per Origgio n. 112 - Caronno Pertusella.

Composizione: la composizione della specialità medicinale «Sandimmun Neoral» 30 capsule 50 mg importato dalla Spagna, come risulta dalla comunicazione dell'autorità estera, è la seguente:

principio attivo: ciclosporina 50 mg;

eccipienti: etanolo, DL-$\alpha$-tocoferolo, glicole propilenico, mono-di-trigliceridi dell'olio di mais, olio di ricino poliossietilenato-40-idrogenato, titanio biossido, glicerolo, gelatina.

Confezione autorizzata, numeri di codice, classificazione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992.

La confezione importata dalla Spagna e riconfezionata in astucci da 50 capsule è autorizzata, il codice ad essa assegnato nonché la classificazione ai sensi della legge n. 539/1992, sono di seguito riportati:

«Sandimmun Neoral» 50 capsule 50 mg;

codice 035610056/P (in base 10), 11YRG8 (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: ricetta non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: il presente decreto, che ha validità dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela.

*Estratto decreto/IP n. 556 del 19 novembre 2003*

Titolare, specialità medicinale, Paese d'importazione, riconfezionamento secondario: la società Programmi Sanitari Integrati S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza n. 3 - 20121 Milano, è autorizzata, mediante la procedura di importazione parallela ai sensi del decreto ministeriale 29 agosto 1997, a commercializzare quantitativi di specialità medicinale SANDIMMUN NEORAL nella forma e dosaggio 30 capsule 100 mg, previa importazione di quantitativi del prodotto finito dalla Grecia.

La società Programmi Sanitari Integrati S.r.l. è autorizzata a riconfezionare la specialità medicinale importata dalla Grecia, presso l'officina Depo Pack S.n.c. di Ruchti Rosa & C. sita in via per Origgio n. 112 - Caronno Pertusella.

Composizione: la composizione della specialità medicinale «Sandimmun Neoral» 30 capsule 100 mg importata dalla Spagna, come risulta dalla comunicazione dell'Autorità estera, è la seguente:

principio attivo: ciclosporina 100 mg;

eccipienti: etanolo, DL-$\alpha$-tocoferolo, glicole propilenico, mono-di-trigliceridi dell'olio di mais, olio di ricino poliossietilenato-40-idrogenato, ossido di ferro nero, titanio biossido, glicerolo, gelatina.

Confezione autorizzata, numeri di codice, classificazione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992.

La confezione importata dalla Spagna è autorizzata, il codice ad essa assegnato nonché la classificazione ai sensi della legge n. 539/1992, sono di seguito riportati:

«Sandimmun Neoral» 30 capsule 100 mg, codice n. 035610043/P (in base 10), 11YRFV (in base 32).

Classificazione ai fini della rimborsabilità: ricetta non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: il presente decreto, che ha validità dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parellela.

**04A03441-04A03447-04A03446-04A03434-04A03450**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Costituzione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 11 marzo 2004, è stato costituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

**04A03431**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto 23 febbraio 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Determinazione delle modalità per la corresponsione ai centri di assistenza fiscale dei compensi previsti dall'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi all'attività svolta nell'anno 2003 e successivi».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2004).

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 10, seconda colonna, nella parte in cui sono riportati gli estremi di registrazione alla Corte dei conti, dove è scritto:

«... registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. *19*», leggasi: «... registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. *319*».

**04A03435**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401081/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95024 | **ACIREALE (CT)** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 84012 | **ANGRI (SA)** | CARTOLIBRERIA AMATO | Via dei Goti, 4 | 081 | 5132708 | 5132708 |
| 04011 | **APRILIA (LT)** | CARTOLERIA SNIDARO | Via G. Verdi, 7 | 06 | 9258038 | 9258038 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA PELLEGRINI | Piazza S. Francesco, 7 | 0575 | 22722 | 352986 |
| 83100 | **AVELLINO** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70122 | **BARI** | LIBRERIA BRAIN STORMING | Via Nicolai, 10 | 080 | 5212845 | 5212845 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 4218740 | 4210565 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 20091 | **BRESSO (MI)** | CARTOLIBRERIA CORRIDONI | Via Corridoni, 11 | 02 | 66501325 | 66501325 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 93100 | **CALTANISETTA** | LIBRERIA SCIASCIA | Corso Umberto I, 111 | 0934 | 21946 | 551366 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 06034 | **FOLIGNO (PG)** | LIBRERIA LUNA | Via Gramsci, 41 | 0742 | 344968 | 344968 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 20121 | **MILANO** | FOROBONAPARTE | Foro Buonaparte, 53 | 02 | 8635971 | 874420 |
| 70056 | **MOLFETTA (BA)** | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Campanella, 24 | 080 | 3971365 | 3971365 |

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80139 | **NAPOLI** | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 84014 | **NOCERA INF. (SA)** | LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO | Via Fava, 51 | 081 | 5177752 | 5152270 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 35122 | **PADOVA** | LIBRERIA DIEGO VALERI | Via dell'Arco, 9 | 049 | 8760011 | 659723 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90128 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Via Ruggero Settimo, 37 | 091 | 589442 | 331992 |
| 90145 | **PALERMO** | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6172483 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06121 | **PERUGIA** | LIBRERIA NATALE SIMONELLI | Corso Vannucci, 82 | 075 | 5723744 | 5734310 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00161 | **ROMA** | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 45100 | **ROVIGO** | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | **SASSARI** | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 96100 | **SIRACUSA** | LA LIBRERIA | Piazza Euripide, 22 | 0931 | 22706 | 22706 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 37122 | **VERONA** | LIBRERIA L.E.G.I.S. | Via Pallone 20/c | 045 | 594687 | 8048718 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gazzetta Ufficiale Abbonamenti | Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | - annuale | € | **397,47** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | - semestrale | € | **217,24** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | - annuale | € | **284,65** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | - semestrale | € | **154,32** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € | **67,12** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € | **42,06** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € | **166,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € | **90,83** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € | **64,03** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € | **39,01** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € | **166,38** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € | **89,19** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | - annuale | € | **776,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | - semestrale | € | **411,33** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | - annuale | € | **650,83** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | - semestrale | € | **340,41** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di €* **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

**BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 0,77 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 0,80 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 0,80 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € | 0,80 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 5,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II** (inserzioni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | | € **318,00** |
| Abbonamento semestrale | *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | | € **183,50** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | | € 0,85 | |

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **188,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | | € **175,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 17,50 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 4 0 6 *

€ 0,77